*) ASSEGNO RINNOVABILE - ACCERTAMENTI SANITARI –

Premesso che la predetta indennità spetta se le infermità o le lesioni sono ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e sono suscettibili di miglioramento. In tale caso al militare spetta tale beneficio di misura uguale alla pensione privilegiata e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento. Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto a nuova visita medica. L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda all'INPS e per competenza all'amministrazione di appartenenza che ha in carico la partita. Il nuovo trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta. La commissione medica ospedaliera decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente amministrazione di competenza, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Scadenza dell'assegno rinnovabile: Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, l'INPS proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto. Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro assegno rinnovabile o la pensione privilegiata , le somme corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore, l'imputazione è limitata all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione privilegiata, le somme predette sono abbuonate. Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità non sia stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, L'INPS, ricevuta la comunicazione sospende i pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.

***) Nino Zammataro amministratore pagina facebook- pensionati arma carabinieri (org no profit)**